

## COMUNE DI VILLAURBANA

### COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNI 2010 - 2011

#### Premessa

Il presente lavoro commenta la ricostruzione del Fondo degli ultimi due anni - 2010-2011 - come desumibile dallo schema riepilogativo allegato che distingue il Fondo tra parte Stabile e Variabile. Tale schema è il risultato di un apposito programma informatico di costituzione del fondo che verrà utilizzato per la costituzione dei fondi degli anni successivi.

Per effettuare una esatta ed esaustiva ricostruzione del Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99, si è proceduto alla rivisitazione del fondo di Produttività con riferimento al Fondo dell'anno 1998, calcolato con riferimento ai vari Contratti Collettivi Nazionali a partire da quello del 6.7.1995 che, a sua volta, rinvia agli artt. 5 (dedicato alla costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi) e 6 (dedicato all'utilizzo del predetto fondo costituito ai sensi dell'art. 5) del DPR 333/90.

#### COSTITUZIONE FONDO

Ai fini della ricostituzione dei Fondi 2010 - 2011 si è reso necessario esaminare il Fondo costituito nell'anno 1998. Analizzata la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei dati inseriti nelle Delibere di costituzione del Fondo per quell'anno, è stata creata la base dei dati da utilizzare per la successiva determinazione del Fondo per gli anni successivi. Si è proceduto poi all'analisi del 1999 partendo da ciascuna disposizione contrattuale vigente nell'anno.

In seguito all'applicazione del CCNL siglato in data 1.04.1999, la costituzione del fondo per gli anni successivi al 1999 sarà regolata dall'art. 15 dello stesso CCNL 1.04.1999 "risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" che al comma 1 lett. a) prevede:

*1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del ....., nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:*

*a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b<sup>1</sup>), c<sup>2</sup>), d<sup>3</sup>) ed e<sup>4</sup>) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;*

<sup>1</sup> b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:

<sup>2</sup> c) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità:

<sup>3</sup> d) Fondo per la qualità della prestazione individuale:

<sup>4</sup> e) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi:

2/10

In tale riferimento contrattuale si dovranno inserire, quindi, i corrispondenti valori destinati nel 1998 a cui poi sommare le risorse aggiuntive derivanti dagli incrementi contrattuali stabiliti dallo stesso CCNL 1.4.1999.

Nelle Deliberazioni di G.C. N. 31 e 113 del 1998, di costituzione del Fondo incentivante per l'anno 1998, viene operata dall'Ente la rideterminazione del Fondo per l'anno di riferimento per un importo pari a L. 28.518.276.

Nel presente lavoro, il Fondo per l'anno 1998 viene ricalcolato decurtando la percentuale del 15% dall'istituto disposto all'Art. 5 comma 2 lett. a) del DPR 333/90 e ricalcolando le maggiorazioni di cui all'Art. 31 al netto della suddetta quota, come da indicazioni del CCNL del 6.7.95. Alla luce di quanto su esposto il fondo incentivante per l'anno 1998 è così rideterminato:

	LIRE	€
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. a) straordinario fino 70 ore -15%	11.444.587	5.910,64
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. b) straordinario 25 ore	4.808.650	2.483,46
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. c) 1,45%	6.277.470	3.242,04
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. d) indennità varie	<u>720.000</u>	<u>371,85</u>
<b>TOTALE FONDO 1993</b>	<b>23.250.707</b>	<b>12.007,99</b>
Art. 31 CCNL 6.7.1995 comma 1, Rivalutazione 6%	1.395.042	720,48
Art. 31 CCNL 6.7.1995 comma 1 lett. b) 0,4% monte salari 1993	1.731.716	894,36
<b>TOTALE FONDO 1996</b>	<b>26.377.465</b>	<b>13.622,82</b>
<b>RISORSE AGGIUNTIVE</b>		
L.R 19/97 80% del contributo per l'incentivazione del personale	7.109.850	3.671,93
<b>TOTALE FONDO 1998</b>	<b>37.403.396</b>	<b>19.317,24</b>

Il dato inserito nell'apposito schema all'art. 15 comma 1 lett. a) a partire dall'anno 1999 sarà costituito dalle disposizioni contrattuali riconducibili all'art. 31 c. 2 lett. b), c) e d) CCNL 6.7.1995 inseriti nelle citate Deliberazioni di G.C. N. 31 e 113 del 1998, decurtata della quota dello straordinario, che diventerà apposito Fondo ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, e integrata della quota parte dell'art. 31 c. 2 lett. a) relativa alle ex VII e VIII qualifiche.

3/10

Come già accennato, nella determinazione delle somme ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a) non vengono inserite quelle relative allo straordinario ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. a). Infatti, a partire dal 1999, in ottemperanza delle disposizioni dettate dall'art. 14 comma 1, CCNL 1.4.1999 viene istituito il Fondo per il lavoro straordinario, costituito dalle risorse finanziarie non superiori a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995.

Nel Contratto Collettivo Decentrato Aziendale del siglato in data 28.11.2000 viene indicato l'importo destinato al pagamento dello straordinario, pari a £ 4.838.313 (€ 2.498,78) già decurtato della quota del 3% pari a £ 149.639 (€ 77,28), e pertanto di un importo originario pari a £ 4.987.953 (€ 2.576,06). Nel presente lavoro si procede, secondo quanto disposto dal CCNL 1.4.99 su menzionato, a decurtare da quest'ultimo importo complessivo (£ 4.987.953) la quota delle VII e VIII qualifiche incaricate di Posizione Organizzativa. Tale quota di decurtazione viene calcolata dividendo l'importo per il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.1999 (12) e moltiplicandolo conseguentemente per il numero delle PO istituite (3).

Quota parte delle risorse di cui lett. a) art. 31 c. 2 da destinare al Fondo per lo straordinario	LIRE	€
Importo lett. a)	4.987.953 :	2.576,06
N. dipendenti al 31.12.1999	<u>12</u>	<u>12</u>
	415.663 X	214,67
N. dipendenti in VII q. diventati PO	<u>3</u>	<u>3</u>
<b>Quota per n. 3 dipendenti</b>	<b>1.246.988</b>	<b>644,02</b>

A partire dall'anno 2000 il Fondo per il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999 verrà rideterminato poichè decurtato della quota del 3% (pari a € 57,96) che verrà utilizzata per integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 15 c. 5 lett. m) come descritto nelle pagine successive.

Il Fondo per lo Straordinario ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999 sarà:

Riferimento Contrattuale	Lire	€
Art. 31 CCNL 6.7.1995 comma 2 Lett. a)	4.987.953	2.576,06
Quota da imputare all'art. 15 c.1 lett. a)	1.246.988	644,02
<b>FONDO Art. 14 CCNL 1.4.1999</b>	<b>3.740.965</b>	<b>1.932,05</b>
riduzione del 3%	<u>112.229</u>	<u>57,96</u>
<b>FONDO Art. 14 CCNL 1.4.1999 ridotto</b>	<b>3.628.736</b>	<b>1.874,09</b>

4/10

Alla luce delle modifiche apportate a seguito della creazione del fondo per lo straordinario secondo le disposizioni dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, l'importo dell' art. 15 comma 1 lettera a) viene rideterminato come appresso:

	LIRE	€
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. a) straordinario fino 70 ore	7.703.622	3.978,59
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. b) straordinario 25 ore	4.808.650	2.483,46
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. c) 1,45%	6.277.470	3.242,04
Art. 5 DPR 333/90 comma 2 Lett. d) indennità varie	<u>720.000</u>	371,85
<b>TOTALE FONDO 1993</b>	<b>19.509.742</b>	<b>10.075,94</b>
Art. 31 CCNL 6.7.1995 comma 1, Rivalutazione 6%	1.170.585	604,56
Art. 31 CCNL 6.7.1995 comma 1 lett. b) 0,4% monte salari 1993 (£ 432.929.000)	720.224	371,96
<b>TOTALE FONDO 1996</b>	<b>21.400.551</b>	<b>11.052,46</b>

Una volta conclusa la ricostruzione dell'art. 15 comma 1 lettera a) si provvede a completare l'iter per la costruzione del Fondo per l'anno 1999 mediante l'applicazione delle altre disposizioni dello stesso art. 15.

Artt. 15 comma 1 lettere:

*b), c), d), e) f):* Dalla verifica degli atti non risulta l'applicazione di tali istituti.

*g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;*

Dall'esame degli atti forniti dall'ufficio, risulta l'inserimento nel fondo delle somme destinate al pagamento del Livello Economico Differenziato (LED) nell'anno 1998 per un importo complessivo pari a € 4.484,91. Nel presente lavoro viene ricalcolato e inserito l'importo di € 4.932,63 (Angius € 299,92; Atzeni 248,45; Cossu 447,59; Deriu 1.063,01; Pallotti 1.063,01; Paulesu 1.063,01; Serra 299,92) comprensivo degli importi del personale ATA (Serra M. 223,80 e Cuscusa V. 223,80) che verranno inseriti nell'apposita sezione del fondo e decurtati secondo le disposizioni dell'Art 15 comma 1 lett. d)

Artt. 15 comma 1 lettere:

*b), i):* Dalla verifica degli atti non risulta l'applicazione di tale istituto.

5/10

*j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;*

L'incremento dello 0,52% applicabile a partire dall'anno 2000, come prevede lo stesso contratto, deve essere calcolato sul Monte Salari anno 1997.

Per una uniformità del calcolo delle varie integrazioni contrattuali, si procede al ricalcolo del Monte Salari anno 1997 in base ai dati ufficiali inseriti nelle Tabelle 8A e 8C del Conto Annuale anno 1997 "Spesa annua complessiva per retribuzione al personale comunque in servizio distribuito per qualifica e livello e calcolato con esclusione del personale con qualifica dirigenziale", così come indicato dalla Dichiarazione Congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008<sup>5</sup>.

L'incremento dello 0,52% del nuovo Monte Salari 1997, che ricalcolato è pari a € 197.994,08 e la relativa integrazione dello 0,52% pari a € 1.029,57, si discosta dal dato presente negli atti inerenti la quantificazione del Fondo 2010 forniti dall'Ufficio, pari a € 1.049,34 (vd atto del Resp. Finanziario avente ad oggetto: *Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2010*, che conferma i dati inseriti nella Det. Resp. Amm.vo n. 494/2003).

*k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17.*

Vengono fatte rientrare in questo comma, le somme derivanti dal contributo della Regione Sardegna, ai sensi della L.R. N.19/1997 per l'incentivazione del personale dipendente. Nel presente lavoro vengono pertanto confermati gli importi annuali stanziati annualmente dalla RAS, già decurtati di un importo pari al 20% della somma complessiva, come si evince dai prospetti informatizzati allegati.

*l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.*

A partire dalla data 1.01.2000, il Personale ATA viene trasferito allo Stato ai sensi della legge n. 124/99. Dall'esame degli atti risulta la presenza di personale ATA ma non risulta inserita la quota in decurtazione. Si procede pertanto al ricalcolo degli importi destinati sulla base della media delle quote erogate per la produttività negli anni '98 -'99 e della quota destinata al pagamento dei LED (Serra M.: LED 223,80; Cuscusa V.: LED 223,80 + media produttività anni 98-99 per un totale di € 1938,87/2). L'importo complessivo da detrarre annualmente è pari a € 1.417,03.

<sup>5</sup> Dichiarazione congiunta 1 CCNL 11.4.2008

Le parti congiuntamente dichiarano che il "monte salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

6/10

*m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.*

L'Art. 14 del CCNL 1.4.99 sul Lavoro straordinario, al comma 1 recita: *Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.*

A partire dall'anno 2000 viene inserito, ad integrazione, l'importo di € 56,22 (pari al 3% come calcolato e descritto nelle pagine precedenti), quota che viene consolidata e stabilmente inserita negli anni successivi.

Il secondo comma dell'art. 15 del CCNL 1.4.99 dispone che:

*2 "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza".*

Dalla verifica degli atti forniti dall'ufficio risulta presente, nell'anno 2010, l'incremento dell' 1,2% di parte variabile. In presenza di obiettivi specifici, si decide in accordo con l'Ufficio di confermare, solo per l'anno 2010, tale quota per un importo pari a € 2.421,56.

Il 5° comma dell'art. 15 del CCNL 1.4.99 dispone altresì che:

*5 "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.*

Dalla verifica degli atti forniti dall'Ufficio inerenti la costituzione del fondo per l'anno 2010, risulta la presenza nella parte stabile del fondo di un importo pari a € 7.118,42 conseguenti all'assunzione presso l'Ente di n° 3 risorse di cui: 1 assistente sociale part time di cat. D, 1 addetta all'ufficio tributi di cat. C, un addetto all'ufficio tecnico di cat. C. Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio inerenti il n° di dipendenti presenti nella dotazione organica dell'Ente negli anni di costituzione del fondo (con particolare riferimento agli anni '93, '98, '99) si decide, in accordo con l'Ufficio, di non confermare tale importo in quanto non sussistono i presupposti per l'incremento di parte stabile secondo le disposizioni del presente istituto.

INTEGRAZIONI CONTRATTUALI - CCNL SUCCESSIVI al 1999



7/10

Il 22 gennaio 2004 viene sottoscritto il nuovo CCNL che apporta delle modifiche sostanziali nella determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata.

Nello specifico l'art. 31 del citato contratto dispone che "Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Il 3° comma dell'art. 31, dispone che" Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

Nel presente lavoro la divisione tra parte stabile e variabile è stata effettuata così come meglio si desume dallo schema informatizzato allegato.

Il fondo avrà come base la parte stabile costituita in base all'art. 15 CCNL 1.4.1999 incrementato delle risorse definite dai successivi CCNL 5.10.2001, CCNL 24.1.2004, CCNL 9.5.2006, CCNL 11.4.2008 e CCNL 31.7.2009.

#### CCNL 5.10.2001

L'art.4 c. 1 prevede l'integrazione dell'1,1% del Monte salari del 1999 a partire dall'anno 2001. Come già riferito per l'integrazione ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. j) del CCNL 1.4.1999 anche in questa occasione, per una uniformità del calcolo delle varie integrazioni contrattuali, si procede al ricalcolo del Monte Salari in base ai dati ufficiali inseriti nelle Tabelle 8 A e 8C del Conto Annuale anno 1999. Il M.S. 1999 ricalcolato è pari a € 230.444,62e la relativa integrazione del 1,1% è di € 2.534,89.

L'art. 4 c. 2 del CCNL 5.10.2001 prevede l'integrazione dell'importo annuo della Retribuzione Individuale di Anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000. A tal proposito viene inserito l'importo di € 3.192,21 relativo alla quota RIA in godimento di n° 3 dipendenti (Erdas € 37,45\*13 - Zucca € 33,83\*13 - Atzeni € 77,30\*13).

#### CCNL 22.1.2004

L'art. 32 del nuovo contratto del 2004 prevede ulteriori incrementi a partire dal 2003. I primi due commi dello stesso contratto stabiliscono:

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

8/10

2. *Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. ( comma 3 ... "consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti");*

Si provvede, quindi, all'incremento del Fondo di parte stabile della percentuale pari allo 0,62% e 0,50% del Monte Salari 2001 ricalcolato in base ai dati delle Tabelle 12, 13 e 14 del Conto annuale del personale. Il monte salari ricalcolato per l'anno 2001 è di € 250.279,14 per gli importi rispettivamente di € 1.551,73 e di € 1.251,40 (avendo un rapporto tra Spese Personale e entrate correnti inferiore al 39% come rilevato dai calcoli forniti dall'Ufficio).

Il comma 7 il medesimo articolo 32 del CCNL del 22.1.2004 recita:

*7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).*

Dall'esame degli atti forniti dall'Ufficio non risulta la presenza di tale istituto.

#### CCNL 9.5.2006

L'art. 4 del contratto siglato nel 2006 prevede ulteriori due incrementi a partire dall'anno 2006 in particolare:

*"Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*

*2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:*

- a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;*
- b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.*

Negli atti di costituzione del Fondo forniti dall'Ufficio per l'anno 2010 non risulta presente nella parte stabile l'incremento dello 0,5% del Monte Salari 2003.

Si è proceduto pertanto al ricalcolo del rapporto tra spese del personale e entrate correnti (da conto consuntivo 2005 come prevede l'art. 4 c. 8 del CCNL 9.5.2006) necessario per poter consentire l'integrazione. La percentuale risulta pari al 30,93%, inferiore al 39%, pertanto viene confermata l'integrazione di parte stabile per un importo, ricalcolato, pari a € 603,72.

#### CCNL 11.4.2008

L'art. 8 del contratto del 2008 prevede alcuni incrementi sia per la parte stabile che variabile<sup>6</sup>. In particolare:

<sup>6</sup> Risposta ARAN

Quali sono le modalità applicative delle previsioni dell'art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell'11.4.2008 in materia di incremento delle risorse decentrate per gli enti locali? Gli importi derivanti dalla applicazione dei citati commi 2 e 3 dell'art.8 del CCNL dell'11.4.2008 si possono



9/10

*“Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.*

*2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.*

*3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:*

- a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;*
- b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.”*

Dall'esame dei dati forniti dall'Ufficio di costituzione del Fondo per l'anno 2010, risulta presente l'integrazione del Fondo per un importo pari a € 2.638,41.

Per una ulteriore verifica l'ufficio ha proceduto anche in questo caso al ricalcolo del rapporto tra spese del personale e entrate correnti (da conto consuntivo 2007 come prevede l'art. 8 c. 9 del CCNL 11.4.2008) necessario per poter consentire l'integrazione, confermando la sussistenza dei presupposti per l'integrazione della parte stabile dello 0,6% del Monte salari 2005 ricalcolato in base ai dati delle Tab. 12, 13 e 14, in quanto il rapporto è pari al 28,64%.

---

consolidare per gli anni successivi? Quale deve essere l'anno di riferimento per la verifica della sussistenza delle condizioni legali (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006) e dei parametri finanziari (predefiniti valori del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti) richiesti dalla disciplina contrattuale per l'incremento delle risorse decentrate?

Ai fini di una corretta applicazione della disciplina dell'art.8, commi 2 e 3, del CCNL dell'11.4.2008, si ritiene utile precisare quanto segue: 1. in base all'art.8, comma 2, del CCNL dell'11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell'11.4.2008), incrementano le risorse decentrate di natura stabile, di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%. Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l'importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa. Pertanto, esso si aggiunge all'incremento delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella corretta applicazione delle previsioni dell'art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006. In analogia con quanto la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto anche con riferimento alle previsioni di tale ultima clausola contrattuale, si deve sicuramente escludere che la disciplina dell'art.8, comma 2, del CCNL dell'11.4.2008 possa essere interpretata nel senso di consentire un sistema di incremento progressivo delle risorse di cui si tratta, e cioè che allo 0,6 % iniziale, calcolato con riferimento al 2008, possa aggiungersi, pure in presenza dei parametri finanziari stabiliti, un ulteriore 0,6 % per il 2009, ecc. (0,6 % + 0,6% + ...). La particolare formulazione della clausola contrattuale (“... .. incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004...”) evidenzia che l'incremento previsto dalla stessa (nella misura dello 0,6%) è obbligatorio per gli enti, ove sussistano sia le condizioni legali definite al comma 1 (rispetto del Patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006), sia lo specifico parametro economico finanziario indicato nel comma 3 (rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%);

2. in base all'art.8, comma 3, del CCNL dell'11.4.2008, gli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell'11.4.2008), possono incrementare le risorse decentrate di natura variabile, di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, ove risultino anche in possesso dei più significativi e virtuosi rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti indicati nella medesima clausola contrattuale. Gli specifici parametri e le relative percentuali di possibile incremento sono quelli previsti nel citato art.8, comma 3, del CCNL dell'11.4.2008. La sussistenza del parametro non comporta alcun obbligo di necessario incremento delle risorse variabili (“... .. gli enti locali, ... .. possono incrementare...”). Pertanto, pure in presenza dei presupposti finanziari richiesti dalla clausola contrattuale, ogni decisione in ordine all'anno stesso ed al quantum dell'incremento è rimessa alle autonome valutazioni di ciascun ente che, a tal fine terrà conto sia della propria complessiva situazione economico-finanziaria, sia della propria effettiva capacità di spesa. Trattandosi di un incremento delle risorse variabili, in coerenza con la natura di queste risorse, le conseguenti disponibilità finanziarie possono essere utilizzate, nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa, solo per l'anno 2008 ed esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità. Pertanto, tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli anni successivi;

Il Monte salari 2005 ricalcolato è pari a € 302.343,00 e la quota di integrazione della parte stabile dello 0,6%, ricalcolata, è pari a € 1.814,06.

#### RISORSE VARIABILI

Per quanto concerne la parte variabile del Fondo, come già sopra descritto si decide, in accordo con l'Ufficio, di confermare solo per l'anno 2010 l'importo relativo all'istituto dell'Art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 presente negli atti di costituzione del fondo forniti. Vengono confermate inoltre confermate per l'anno 2010 e 2011 le somme relative alla L.R. 19/97 decurtate della quota del 20% quale percentuale destinata alla formazione del personale come disposto dalla norma stessa.

#### UTILIZZO RISORSE

Nel presente lavoro è stato ricalcolato e inserito il costo dell'indennità di Comparto per ciascun anno sulla base delle assunzioni/cessazioni intervenute nel corso degli anni. E' stato inoltre ricalcolato e inserito il costo storico delle progressioni economiche (PEO) in godimento dal personale dell'Ente e sono state inserite le risorse destinate al pagamento delle PEO per ciascun anno tenendo conto anche in questo caso delle cessazioni intervenute che hanno reso disponibili maggiori risorse per il personale in servizio. Come già sopra descritto è stato altresì ricalcolato l'importo destinato al personale ATA trasferito allo Stato a partire dall'1.1.2000 e inserito in detrazione nella parte indisponibile del fondo.